



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Istituzione del Comitato nazionale zootecnico, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n.52, recante *Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.*

VISTO il decreto legislativo n.300 del 30 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo n.52 dell'11 maggio 2018, recante "*Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154*";

VISTO in particolare l'articolo 4 comma 4 del sopra citato decreto legislativo n.52 del 2018 che prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, del Comitato nazionale zootecnico, che può essere articolato per attitudine produttiva, composto da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestale e del turismo, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati negli allevamenti.

VISTO il D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25, recante il "*Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*", che ha abrogato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, così come modificato dal D.P.C.M. 17 luglio 2017 n. 143, relativo alla precedente organizzazione del Ministero;

VISTO il D.M n. 6834 del 27/06/2019 con cui vengono individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione "*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*" sostituisce ad ogni effetto la denominazione "*Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*";

RITENUTO necessario istituire il predetto Comitato, nonché definirne i compiti e la modalità di composizione in accordo con la legislazione vigente;

VISTO il parere favorevole con richiesta di modifica dell'art. 3 comma 2 del decreto in questione, repertorio atti n. 13/CSR del 29 gennaio 2020, formulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 1997 n. 281;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETA

Articolo 1

(Comitato nazionale zootecnico)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), il Comitato nazionale zootecnico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è composto da:
 - cinque rappresentanti Mipaaf, di cui il Direttore generale pro tempore della Direzione generale dello sviluppo rurale con funzioni di Presidente, il dirigente dell'ufficio produzioni animali Mipaaf, il responsabile del settore zootecnico del Crea, due esperti con esperienza almeno decennale nel settore del miglioramento genetico e del benessere animale;
 - un rappresentante del Ministero della Salute;
 - sei rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Una volta acquisite le relative designazioni, la composizione del Comitato è formalizzata con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

Articolo 2

(Organizzazione del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 opera anche attraverso sottocomitati per indirizzi produttivi fino ad un massimo di otto, i cui componenti, in numero massimo di otto, sono designati dal Mipaaf e dalla Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza Stato - Regioni.
2. Una volta acquisite le relative designazioni, la costituzione dei sottocomitati di cui al precedente comma 1 è formalizzata con decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
3. Il Comitato adotta un proprio regolamento interno di funzionamento che regoli, tra l'altro, i rapporti tra Comitato e Sottocomitati.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 3

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a. regolare, standardizzare e indirizzare l'attività di raccolta dati negli allevamenti, effettuata ai fini della realizzazione dei programmi genetici per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina e asinina;
 - b. stabilire le regole per registrare, organizzare, conservare nella Banca dati unica zootecnica e divulgare i dati raccolti negli allevamenti anche ai fini dell'espletamento delle attività di consulenza aziendale di competenza delle Regioni nell'ottica di assicurare l'interoperabilità e la compatibilità con la Banca Dati dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute e con altre Banche dati esistenti;
 - c. fornire parere per la validazione dei dati raccolti e da raccogliere da parte di soggetti, diversi da quelli indicati all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 52/2018, per alimentare la Banca dati unica zootecnica al fine di arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione della consulenza aziendale;
 - d. fornire indicazioni per l'individuazione da parte del Mipaaf del soggetto presso il quale allocare la Banca dati unica zootecnica;
 - e. fornire parere al Ministero per l'approvazione sui programmi genetici presentati per l'approvazione dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori;
 - f. fornire indicazioni al Ministero per la predisposizione delle linee guida di natura tecnica per la presentazione e il corretto svolgimento dei programmi genetici da parte degli enti selezionatori e per la valutazione e controllo da parte del Mipaaf.
2. Al Comitato sono attribuiti i compiti consultivi di indirizzo generale e coordinamento in materia di miglioramento genetico e riproduzione animale delle specie di interesse zootecnico non comprese nel D.lgs. 52/2018 nonché in materia di raccolta dati negli allevamenti.

Articolo 4

(Compensi e rimborsi)

1. Ai componenti del Comitato di cui al presente decreto non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, né emolumenti comunque denominati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Mipaaf (<http://www.politicheagricole.it>).

Sen. Teresa Bellanova